

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cui il presente regolamento dà attuazione, disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

La disposizione viene a collocarsi nell'alveo del più ampio disegno riformatore già avviato, volto a delineare, anche attraverso gli ulteriori interventi normativi di riordino delle province e di istituzione delle città metropolitane, anch'essi definiti dal programma di revisione e contenimento della spesa pubblica, la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio, improntato ad una logica cooperativa e sussidiaria, nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei diversi livelli di governo.

Dopo l'intervento della legge delega n. 59 del 1997, seguita dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal d.P.R. n. 180 del 2006, la rappresentanza periferica dello Stato si va ora ancor più radicando nella Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, il cui responsabile viene confermato nella titolarità della funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. In tale qualità egli opera quale soggetto garante delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio, secondo criteri di collegialità e raccordo, e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà. A tal fine si pone inoltre quale recettore istituzionale delle istanze e delle esigenze rappresentate dal territorio e dalle rispettive comunità, attraverso l'istituzione del nuovo *Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato*.

Coerente agli obiettivi di snellimento e semplificazione procedurale e di conseguente riduzione e contenimento della spesa è altresì la prevista istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva e che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20% della spesa sostenuta.

Il disegno riformatore è infine completato dalla previsione di presidi statali, da istituire in ambiti territoriali specifici, che tenga conto degli esiti del processo di riordino e accorpamento delle province.

Con il comma 2 del predetto articolo 10, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, un regolamento di delegificazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione, sulla base di norme generali regolatrici della materia, degli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, connessi all'esercizio delle suddette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Alla luce del quadro normativo delineato e nel rispetto delle norme regolatrici della materia previste dal citato articolo 10, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 14 articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 individua, al comma 1, l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio in attuazione delle disposizioni introdotte dalla norma di delega contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *spending review*). In coerenza con tale intento enunciativo, lo stesso comma è articolato in una serie di disposizioni, individuate con le lettere da a) ad f), con le quali vengono definiti gli ambiti dell'intervento regolamentare. Esso, infatti, non solo, coerentemente all'autorizzazione legislativa, provvede a definire il ruolo del prefetto titolare della sede provinciale nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, ma disciplina anche le nuove forme di organizzazione territoriale corrispondenti agli ambiti presidiari prefigurati dalla norma primaria. Nella stessa disposizione si fa riferimento alle specifiche previsioni con le quali viene data attuazione ad un'altra importante disposizione primaria, concernente l'ottimizzazione dei servizi erogati verso il cittadino, di cui risponde l'Ufficio unico di garanzia, secondo le modalità che verranno di seguito indicate, nonché l'esercizio in maniera unitaria, da parte di un unico ufficio dello Stato, delle funzioni serventi e non proprietarie; ciò con l'evidente finalità di conseguire risparmi di spesa e, più in generale, una migliore e più efficiente modalità di approvvigionamento di beni e servizi strumentali che possono cioè considerarsi trasversali a ciascuna delle strutture amministrative statali sul territorio.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 assicura la coerenza del presente regolamento con quanto previsto agli articoli 2 e 17 e 18 della citata *spending review* concernenti, rispettivamente, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il riordino delle province e delle loro funzioni e l'istituzione delle città metropolitane. Viene inoltre richiamata l'esclusione dall'applicazione del regolamento degli uffici che già il legislatore pone fuori dalla trama del nuovo assetto organizzativo.

L'articolo 2, al comma 1, individua i compiti affidati al Prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio ed al fine di assicurare l'ottimale esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. Si tratta di attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dalla legislazione vigente, ed in particolare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, connesse a compiti di amministrazione generale e di garanzia istituzionale sul territorio svolti nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali. Il fulcro delle attribuzioni prefettizie è rappresentato, in piena coerenza con il profilo generalista del prefetto, nella cura degli affari di governo che vengono a riguardare, in ogni sua dimensione, il territorio provinciale, sia per ciò che attiene alle funzioni di alta vigilanza sull'efficace funzionamento della macchina amministrativa statale sul territorio, perché essa corrisponda al

meglio alle esigenze delle comunità di riferimento, sia per ciò che attiene all'opera di promozione e di stimolo di iniziative volte al miglioramento delle condizioni generali delle collettività locali. In tale più propositiva espressione, il prefetto, nel disegno che ne fa il regolamento con questa specifica disposizione, vede ribadita la sua già esistente connotazione di centro di intermediazione con le regioni e le altre amministrazioni di governo locale, secondo i principi di leale collaborazione e di funzionale integrazione. Si è inteso valorizzare l'apporto del prefetto, in particolare per ciò che attiene all'attuazione e al monitoraggio dei programmi di investimento, anche cofinanziati con fondi europei, nel presupposto che un'attività di verifica dell'impiego di risorse pubbliche e dell'effettiva finalizzazione agli scopi pubblici prefissati non possa non vedere attivamente coinvolta la figura amministrativa e istituzionale a cui è richiesto di fare sintesi delle problematiche locali in una visione ampia degli interessi di varia natura coinvolti.

Con il comma 2 dell'articolo in commento si richiamano, altresì; funzioni essenziali del Prefetto connesse alla sua attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e di promotore della coesione sociale, perseguita anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

Coessenziale alla funzione di rappresentanza unitaria e per certi aspetti ad essa complementare è l'attività che il regolamento, con lo stesso articolo 2, comma 3, viene ad assegnare all'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Ed invero la successiva declinazione delle funzioni e dei compiti conferiti a tale ufficio viene ad essere orientata tutta a servizio della comunità di riferimento, in un'ottica di prossimità solidaristica che trova radici nei principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. A questo sforzo di rinnovamento, che mobilita tutte le amministrazioni dello Stato, danno concreta rilevanza quelle disposizioni dell'articolo 2, secondo le quali gli altri uffici periferici delle amministrazioni statali sono chiamati a prestare, nei riguardi dell'ufficio unico di garanzia, la più ampia collaborazione, affinché l'attività di tale ufficio possa adeguatamente attingere l'obiettivo, finale e sostanziale, di poter promuovere una migliore e più performante amministrazione pubblica statale sul territorio.

Della sua connotazione di ufficio dialogante con la comunità di riferimento in quanto al servizio di essa vi è traccia, in particolare, nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, specie in quello che prevede che sia proprio l'Ufficio unico di garanzia a farsi carico della comunicazione e interazione digitale con le collettività locali.

Con il **Capo II** si dà attuazione a quelle previsioni normative primarie che conferiscono al Governo un'apposita autorizzazione a che siano introdotte modalità e forme anche innovative finalizzate al coordinamento delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. In tale partizione del regolamento gli elementi di novità sono rappresentati dalla introduzione del piano di coordinamento delle attività amministrative, che tende a configurarsi come strumento principe per la programmazione delle attività amministrative collegate a servizi erogati alla collettività, e dalla istituzione, in seno alla Conferenza permanente di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300/99, di un Comitato esecutivo, organismo di snella articolazione che si configura come un *board* di stretta collaborazione del prefetto, grazie al quale potranno essere individuate, anche al di fuori di particolari sollecitazioni o segnalazioni dell'utenza, le criticità di sistema più evidenti ed i mezzi più adeguati per farvi fronte. Secondo un'ottica mutualistica che viene introdotta con l'**articolo 4**, le criticità potranno essere risolvibili in sede locale, attraverso interventi assunti dal prefetto in piena autonomia e fondati su tutte le risorse a disposizione del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Diversamente sarà necessario innescare un processo verso l'alto che coinvolgerà, secondo criteri di gradualità, dapprima il livello regionale e poi, nel caso di persistente criticità, quello centrale. Per conferire al sistema maggiore speditezza e concretezza le disposizioni in commento prevedono altresì che il prefetto possa convocare il comitato esecutivo, formato da tutti i responsabili degli uffici statali, senza alcuna formalità o particolare modalità procedurale, e che inoltre le decisioni adottate siano eseguite nel più breve tempo, potendo il prefetto anche attivare, come è peraltro già nel sistema, poteri di intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.

Con il **Capo III**, formato dagli articoli da 5 a 10, sono introdotte disposizioni che riguardano i vari ambiti territoriali di riferimento dell'attività del prefetto. A parte il tradizionale ambito provinciale, il Capo III ne enuncia altri due, quello corrispondente alla città metropolitana e quello corrispondente all'istituzione del presidio di governo di cui alla lettera b) del citato articolo 10 della "spending". L'istituzione di tale presidio rappresenta, in effetti, qualcosa di inedito: la sua previsione corrisponde alla necessità che in ambiti territoriali particolarmente vulnerabili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, del soccorso pubblico e della coesione sociale - specie in quelli che verranno ad essere interessati dal processo di riordino delle province - sia conservata e salvaguardata, alla luce di quelle superiori esigenze di prossimità e di solidarietà, la presenza di strutture statuali. Occorre chiarire, a questo proposito, che il nuovo disegno che riguarda gli ambiti presidiari presuppone che vengano mantenute, nei relativi territori, quelle indispensabili competenze idonee a soddisfare le "eccezionali esigenze", considerate nel loro insieme, per le quali il legislatore ne ha voluto l'istituzione. Non si tratta, però, di replicare l'impianto provinciale, bensì di adattarlo a quelle stesse esigenze da cui trae origine il presidio: non, dunque, una mera trasposizione di moduli preesistenti, ma, invece, una loro rivisitazione che ne rispetti, tuttavia, i principi di fondo ordinamentali specie nella delicata materia dell'ordine e della sicurezza, laddove la necessità di fissare salde linee di operatività e di comando viene ad assumere una più immediata evidenza.

Come si vedrà in prosieguo di commento, il provvedimento si fa carico dell'esigenza che le attività degli organi presidiari venga sempre raccordata e opportunamente coordinata a quella svolta dagli organi di livello provinciale. Ciò nel presupposto che prefetto e questore della provincia non dismettono, per il solo fatto che sia istituito il presidio, le proprie competenze con riguardo a quella parte del territorio su cui insiste l'istituzione presidiaria. Riguardo a questa parte di

territorio provinciale, invece, la loro competenza incontra un limite esattamente corrispondente alle specifiche attribuzioni che con il presente regolamento sono affidate, secondo criteri di esclusività e tassatività, alla responsabilità e all'esercizio degli organi presidiari.

Il nuovo disegno organizzativo impone un ulteriore chiarimento preliminare, che riguarda quei territori che, a seguito del riordino delle province, verranno interessati dal conseguente processo di ridefinizione della presenza dello Stato.

L'esigenza riformatrice determina, infatti, che nei territori interessati dall'accorpamento di due o più province si realizzerà una corrispondente *reductio ad unum* degli uffici del Ministero dell'interno che operano nelle attuali circoscrizioni provinciali: Prefetture, Questure e Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Il modello organizzativo manterrà, dunque, anche nel nuovo assetto, il rapporto *uno a uno* tra circoscrizione provinciale e, rispettivamente, Prefettura, Questura e Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Per quanto attiene al settore della sicurezza, appare evidente come, da un lato, non venga in sostanza alterato l'impianto ordinamentale della legge 1° aprile 1981, n. 121, e, dall'altro, come derivino dall'intervento riformatore concreti effetti e positive ricadute in termini di semplificazione organizzativa e di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, senza che ne venga a soffrire il livello di sicurezza dei territori.

L'articolo 5 definisce gli ambiti territoriali provinciali e di città metropolitana, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 6, in considerazione delle vaste e più complesse dimensioni assunte dalle circoscrizioni territoriali delle città metropolitane, al fine di garantire una migliore e più efficiente prossimità delle istituzioni alla cittadinanza, statuisce la possibilità che presso le Prefetture-Uffici territoriali del governo, ivi operanti, possono essere delegate ad un Prefetto, sia congiuntamente sia in maniera disgiunta, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali. La disposizione applica la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, attualmente al vaglio del Parlamento per la sua conversione.

Il comma 2 disciplina le modalità di delega di funzioni al Prefetto delegato, le quali dovranno essere oggetto di uno specifico decreto disposto dal Ministro dell'interno contenente l'individuazione delle materie oggetto di delega e le modalità di raccordo e coordinamento con il Prefetto della città metropolitana.

L'articolo 7, in attuazione della norma di delega ed in coerenza con l'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 188 del 2012 che consente l'introduzione, da parte del regolamento, di previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, prevede l'istituzione dei presidi di governo. Come detto, si tratta di nuove strutture amministrative che vengono a sorgere in specifici ambiti territoriali, per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché

alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo stabilisce i parametri di riferimento cui correlare l'istituzione dei presidi, declinando gli indicatori sulla base dei quali verificare la sussistenza dei presupposti imprescindibili per la loro istituzione, le caratteristiche dell'ambito territoriale, l'organizzazione interna del presidio e delle articolazioni periferiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a supporto del presidio.

In particolare il comma 1 individua, quali indicatori cui correlare l'istituzione dei presidi, il tasso d'impatto di fenomenologie delittuose riferibili anche alla criminalità organizzata, valutate anche con riferimento all'adozione di provvedimenti di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ovvero all'avvio dei relativi procedimenti; la sussistenza dei livelli di rischio derivanti da particolare condizione di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio, tali da esporre a grave pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni; la presenza di situazioni di particolare squilibrio o di disagio economico e sociale, caratterizzate dalla carenza o insufficienza dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che ne ostacolano l'effettiva fruizione, tenendo conto altresì, ai fini di omogeneità, in coerenza con quanto stabilito dal successivo comma 2, delle risorse del territorio e della sua specificità, del livello delle dotazioni infrastrutturali, nonché della qualità del tessuto produttivo.

Il comma 3 definisce il livello dirigenziale di titolarità del presidio, al quale è preposto un Prefetto, prevedendo che sia coadiuvato da un ufficio presidiario di pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente superiore della Polizia di Stato e da articolazioni dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Potranno essere individuate, in relazione a specifiche esigenze del territorio, anche articolazioni del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, la definizione dello specifico ambito presidiario e l'individuazione del presidio di governo e delle articolazioni delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In considerazione della sua particolare rilevanza, il citato decreto è trasmesso alle Camere.

L'articolo 8 definisce le funzioni del Prefetto titolare del presidio che, nello specifico ambito di competenza territoriale, esercita le funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa civile. Il Prefetto presidiario, pertanto, è autorità provinciale di pubblica sicurezza ed è titolare dei poteri di direzione unitaria e di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 121/1981 e, per le finalità di protezione civile e di difesa civile, degli analoghi poteri di cui all'articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In relazione alle funzioni attribuite al prefetto presidiario, egli è legittimato ad adottare tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli contingibili ed

urgenti, previsti dalla normativa vigente.

Il prefetto presidiario, ai sensi del comma 2, è coadiuvato ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza da un comitato territoriale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con funzioni consultive, composto dai responsabili delle articolazioni periferiche delle Forze di polizia e a cui partecipano i sindaci dei comuni compresi nello specifico ambito territoriale, quando siano interessati alle questioni da trattare. Al comitato possono partecipare i componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni normative che disciplinano il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed a cui espressamente la norma si richiama nei limiti della loro compatibilità

La disposizione di cui al comma 3 declina i poteri e le attribuzioni del prefetto presidiario nei confronti delle amministrazioni locali che insistono nello specifico ambito territoriale enucleando alcune specifiche funzioni destinate a dare sostanza alla funzione di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione ed inquinamento dei corpi amministrativi locali. In particolare il prefetto titolare del presidio esercita le attribuzioni in materia di controllo preventivo degli appalti degli enti territoriali e di scioglimento delle amministrazioni per fenomeni di condizionamento e di inquinamento di tipo mafioso. Inoltre è sembrato coerente conferire allo stesso prefetto i poteri di cui all'articolo 54 del TUOEL. In tale ottica egli è, pertanto, destinatario della comunicazione preventiva delle ordinanze adottate dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del presidio quali ufficiali di governo a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Per assicurare i servizi di emergenza connessi alla protezione civile il comma 5 prevede che il prefetto titolare del presidio possa avvalersi degli enti e delle istituzioni che insistono nello specifico ambito territoriale tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Egli, inoltre, quale garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, è organo di mediazione e di composizione dei conflitti, e può adottare ogni utile iniziativa per la prevenzione e la mitigazione delle tensioni sociali, assicurando a questo scopo la leale collaborazione interistituzionale per la promozione delle misure amministrative dirette al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali. Il comma 7 contiene una norma di chiusura ed armonizzazione del sistema delineato, prevedendo il necessario raccordo tra gli organismi di vertice della Prefettura- UTG. e del presidio e, in tal senso, prevede che il Prefetto presidiario nell'esercizio delle funzioni sopra enucleate assicuri il necessario raccordo ed il collegamento informativo con il prefetto della provincia ed il prefetto del capoluogo di regione.

L'articolo 9, in armonia con la disposizione precedente, individua le funzioni del responsabile dell'articolazione presidiaria di pubblica sicurezza, diretta da un dirigente superiore della Polizia di Stato, tenendo conto sia dell'ambito territoriale in cui è istituita l'articolazione stessa, sia della necessità di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Prefetto titolare del Presidio a tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica.

A tal fine, il comma 1 stabilisce che il responsabile di tale articolazione, limitatamente all'ambito territoriale presidiario, è autorità locale di pubblica sicurezza. L'attribuzione della qualifica di autorità di pubblica sicurezza è finalizzata alla adozione di determinati provvedimenti individuati nel successivo comma 2 e relativi all'attuazione dei provvedimenti adottati dal prefetto presidiario per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Inoltre, il responsabile di tale struttura provvede, con riguardo all'ambito presidiario, all'esercizio delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione di competenza del questore (libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 75-bis del D.P.R. n. 309/1990), alla ricezione del preavviso di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'adozione dei conseguenti provvedimenti; provvede, altresì, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 100 e 110 del TUPLS, nonché all'adozione dei provvedimenti finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive (art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401) che abbiano luogo nell'ambito presidiario.

Il comma 3, in analogia a quanto previsto nell'articolo precedente, contiene una disposizione di chiusura ed armonizzazione del sistema, atteso che l'articolazione presidiaria deve rapportarsi alla questura operante nell'ambito provinciale. In tale ottica è previsto che il responsabile dell'ufficio presidiario di pubblica sicurezza assicuri il necessario raccordo e collegamento informativo con il questore della provincia.

L'articolo 10 individua le funzioni del dirigente responsabile dell'articolazione presidiaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine, il comma 1 stabilisce che il predetto responsabile svolge le funzioni inerenti i compiti istituzionali attribuiti allo stesso Corpo in materia di protezione civile, di difesa civile e di soccorso pubblico, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento tecnico-operativo delle relative strutture periferiche che insistono nello specifico ambito territoriale.

Il comma 2, analogamente a quanto disposto dalle norme precedenti, introduce una norma di chiusura del sistema attribuendo al responsabile dell'articolazione l'obbligo di assicurare il necessario raccordo e collegamento informativo con il comandante provinciale per l'armonico esercizio delle funzioni in materia di protezione civile e soccorso pubblico nonché per le attività di prevenzione incendi.

Il **Capo IV** dà attuazione alla delega nella parte in cui essa dispone la necessaria gestione in forma unitaria delle attività che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie non proprietarie, come si è detto, e afferendo, invece, a funzioni logistiche e strumentali comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo. Sono evidenti le motivazioni sottese all'intervento legislativo e che si rifanno alle persistenti esigenze di contenimento, ma soprattutto di razionalizzazione della spesa pubblica apprestando a tale scopo moduli organizzativi idonei e funzionali.

Secondo le indicazioni del legislatore primario, sono innanzitutto oggetto dell'intervento riformatore alcune attività gestorie "a fattor comune" quali quelle

attinenti alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

Infine, l'attuazione del nuovo sistema gestorio dovrà produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio "non congiunto" di quelle stesse funzioni.

In considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni "comunitarizzate", procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz'altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.

L'articolo 11, introduttivo di questo specifico Capo, ai fini dell'opera di razionalizzazione gestoria di cui si è fatto cenno, istituisce, pertanto, i predetti servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuando in un ufficio unico, presso la Prefettura-UTG, la struttura amministrativa preposta all'espletamento di tali servizi, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.

Al fine di completare il nuovo modello organizzativo, il comma 3 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli altri Ministri interessati, vengono fornite alle amministrazioni coinvolte le disposizioni e i criteri per la definizione del quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario.

Con il medesimo decreto vengono individuate le singole voci di spesa che, per specifiche esigenze di funzionamento delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, possono essere escluse dall'elenco delle spese di funzionamento - contenuto in apposita tabella allegata al regolamento - che, in sede di prima attuazione, formano oggetto di esercizio unitario.

L'ultimo periodo del comma 3 affida a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase di "implementazione progressiva" delle tipologie di spesa che dovranno essere oggetto di esercizio unitario ai sensi dell'articolo 10 del

decreto-legge n. 95 del 2012.

I successivi commi stabiliscono gli ulteriori passaggi procedurali per la definizione, sulla base dei criteri fissati con il decreto presidenziale di cui al comma 3, del “quadro ricognitivo per l’attuazione dei servizi comuni nella provincia” con il quale è effettuata la prima ricognizione delle risorse finanziarie per l’esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, interessano spese di funzionamento individuate nell’allegata tabella A), nonché dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.

Il quadro ricognitivo di ciascuna provincia è, quindi, comunicato al Prefetto del capoluogo di Regione per la predisposizione del “Quadro regionale per l’attuazione dei servizi comuni” che poi sarà trasmesso tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per la definizione del “Quadro ricognitivo nazionale delle risorse”, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

Sulla base della ricognizione delle risorse finanziarie così effettuata, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, determina, per l’anno 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, in termini di competenza e di cassa per le tipologie di spesa individuate, che confluiscono su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Successivamente, il Ministero dell’interno attribuisce le risorse così determinate ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni.

Con riferimento alle tipologie di spesa connesse alle funzioni logistiche e strumentali non incluse nella ricognizione effettuata in prima applicazione, si attribuisce al Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo il potere di vigilare e coordinare le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell’azione amministrativa dello Stato sul territorio.

Il comma 9 stabilisce che rimanga attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza delle infrastrutture informatiche e dei relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012.

L’articolo 12 prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, una procedura “a regime” della ricognizione e dell’assegnazione delle risorse per l’esercizio dei servizi comuni stabilendo che esse siano direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici.

Pertanto, si prevede che le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettano ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo secondo modalità stabilite da linee guida redatte dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ai fini delle decisioni di spesa, i

responsabili degli uffici unici, entro il successivo 30 maggio, tenendo conto delle previsioni effettuate dalle amministrazioni interessate, predispongano dei piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuando la quota delle spese di pertinenza di ciascuno degli uffici periferici statali.

Il comma 4 conferma l'obbligo per i responsabili degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 13, che apre il **Capo V** riferito alle disposizioni finali, reca la clausola di neutralità finanziaria del regolamento in esame, precisando che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in particolare, l'attuazione degli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8, 9 e 10 non comporta incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 reca, infine, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.